

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2015

**Oggetto: Trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile.
Atto di indirizzo.**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUMIANA

Il Sindaco illustra l'argomento e dà la parola alla Consiglieria Anna Merlin.

Premesso che :

L'Amministrazione Comunale di Cumiana intende mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio e per questo dichiara di:

- riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000."

Con tale scelta si intende contrastare il disegno privatizzatore dei Servizi Pubblici Locali portato avanti fin dagli anni '80 dall'Organizzazione Mondiale del Commercio con il tentativo di convincere gli Stati a sottoscrivere l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (AGCS). Tentativo allora non riuscito e ripreso ora con i negoziati USA-UE per la stipula di un Trattato di partenariato sul Commercio e gli Investimenti – TTIP, contro il quale sta crescendo una forte opposizione sia in Europa sia negli stessi Stati Uniti. Esso prevede l'abolizione di qualunque vincolo alla libertà di mercato e della concorrenza pena ingenti risarcimenti monetari a favore delle aziende soggette a tali vincoli, in modo da indurre gli Stati a eliminarli. Obiettivo oggettivamente favorito dall'ondata di liberalizzazioni dell'ultimo ventennio che ha portato anche nella nostra provincia alla trasformazione delle aziende municipali dei servizi pubblici essenziali, in aziende di capitali come le società per azioni, allo scopo di generare utili con i quali remunerare i capitali investiti dagli azionisti. La finalità propria delle municipalizzate di erogare servizi essenziali al benessere, sviluppo e coesione sociale della collettività ha quindi ceduto il passo alla priorità del profitto e del lucro a beneficio del capitale investito e alla fine degli anni '90 si è visto compiersi il processo di privatizzazione di tutti i beni comuni del territorio torinese, compreso il più essenziale di essi, l'acqua.

Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino, quelli dei Comuni del territorio provinciale e il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati nell'ambito del diritto privato costituendo la Società per Azioni SMAT, che conta attualmente 286 Comuni Soci il cui peso tuttavia – proprio per la struttura giuridica della società per azioni - è del tutto irrilevante rispetto alle scelte del socio di assoluta maggioranza qual è il Comune di Torino.

Nel corso degli anni si è venuta evidenziando la contraddizione tra la finalità di profitto della società per azioni e il perseguimento di interessi di pubblico servizio dell'Azienda Speciale consortile ma a lungo è purtroppo prevalsa l'affermazione circa l'impossibilità di trasformare la Società per Azioni in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, chiamando in causa fantomatiche direttive comunitarie rivolte alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, o l'assenza di norme italiane che prevedano la trasformazione diretta di una SPA in Azienda Speciale, non essendovi una specifica previsione normativa dettata dal codice civile.

Non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici

* i numerosi pronunciamenti dell'Unione Europea richiedono comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro servizi pubblici, e attenersi coerentemente alla scelta compiuta.

L'Unione Europea riconosce infatti che “[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi”. (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008].

Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7_TA-PROV(2014)0026 non solo " non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

* La Corte dei Conti con sentenza n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014 , secondo la quale “... la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;”

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e **dalla Corte dei Conti con la sentenza sopra citata. n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014.**

Considerato che:

La trasformazione di SMAT S.pA. in azienda speciale consortile è implicita nello stesso statuto dell'azienda, ove all'art. 9, comma 1 si dice che : *“Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell’Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)”*.

L'art.10 recita inoltre che: *“I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.”*.

La totalità pubblica del capitale poteva però essere ridotta con la cessione di quote ai privati se il 75% dei Comuni Soci lo consentiva. Purtroppo, le modifiche apportate dalla maggioranza dell'Assemblea dei Comuni Soci SMAT del 6 maggio 2014, pur elevando il quorum deliberativo dal 75% al 90%, e dal 40% al 60% il quorum di “teste” necessarie previste all'Art. 11 della Convenzione istitutiva, hanno lasciato aperta la porta alla privatizzazione confermando per SMAT la forma giuridica della società per azioni di diritto privato, ribadita anche dall'Art. 28 della Convenzione che destina ancora il 20% del dividendo a favore dei soci.

Un principio che ha trovato larghissima conferma popolare nell'esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita e ben diversa risposta delle istituzioni locali e nazionali. Risulta invece che, a distanza di tre anni da quell'evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani. Fanno lodevole eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla Trasformazione di ARIN Spa nell'Azienda Speciale “ABC - Acqua Bene Comune”, il Consiglio Regionale del Lazio che ha approvato il 4 aprile 2014 la Legge regionale n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque,” e le prime deliberazioni già adottate in tal senso da diversi Comuni del nostro territorio ai quali il Consiglio Comunale di Pinerolo, come Airasca, Avigliana, Busano, Bussoleno, Chiomonte, Chivasso, Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, Issiglio, Moncalieri, Montanaro, Nichelino, Quincinetto, Rivalta, San Didero, Torre Canavese, Venaus, Vidracco, Villar Dora, Villar Focchiardo, ai quali il Comune di Cumiana intende unirsi facendo ricorso agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni, in rappresentanza dei cittadini /elettori, possono disporre, quale la presente deliberazione.

Il servizio idrico integrato per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è, dunque, un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione e alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

Il Consiglio comunale di Cumiana ritiene pertanto necessario superare le peculiarità operative, gestionali e organizzative derivanti dall'attuale natura giuridica di SMAT, di società commerciale per azioni e, dunque, di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, organizzata per il perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non già per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza ovvero dei piccoli azionisti (e tanto meno, degli utenti del servizio), bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni, trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli art. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione senza fini di lucro del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati. e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus, l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

A queste finalità, coerenti con l'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, i consiglieri provinciali, con la loro delibera di indirizzo sopra citata, contrappongono invece alcune modifiche poco significative se non irrilevanti dello Statuto SMAT e della Convenzione tra i soci che vanno invece rafforzate in stretta coerenza con l'esito referendario e nella prospettiva della sua completa attuazione tramite la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico.

Nelle more dell'auspicata trasformazione va quindi modificato l'art. 17.2 relativo al quorum richiesto per la modifica dell'art. 9.1 dello Statuto e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci.

E poiché la trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va quindi eliminata la modalità "*in house providing*" ora prevista all'Art. 3 della Convenzione.

Considerato che numerosi Comuni hanno aderito alla proposta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;

Il Consigliere Lorenzo Capone lamenta il fatto che in merito a tali problematiche sia mancata una discussione preliminare condivisa.

Il Consigliere Roberto Costelli si dichiara d'accordo ma manifesta il proprio dispiacere in merito al fatto che, su tale questione, il proprio Gruppo era stato precursore in merito all'argomento, avendo anche provveduto ad una raccolta firme per il Referendum Acqua Pubblica. Ha come la sensazione che ci si voglia appropriare di questa iniziativa.

La Consigliera Anna Merlin dichiara che questa deliberazione non ha solo una valenza politica.

Dato atto che gli interventi espressi dai presenti sono stati registrati e sono conservati su idoneo supporto informatico in locali idoneamente protetti e sono a disposizione degli interessati che ne richiedano copia.

Dato atto che sulla presente deliberazione non vengono espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di mero atto di indirizzo

Con voti espressi in forma palese, presenti n. 13, votanti n. 13, voti favorevoli n. 13,

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la proposta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, formulata dall'Amministrazione Comunale del Comune di Cumiana.
3. di chiedere ai soci della SMAT S.p.A., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c) in applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso e la partecipazione, l'Azienda dovrà garantire l'effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro
4. di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 3), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
5. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato più sopra.
6. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.
7. di proporre ai soci SMAT, nelle more del processo di trasformazione di SMAT SpA a in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue

a) STATUTO SOCIALE

Titolo I Principi generali e funzioni - Art. 1 La città metropolitana di Torino

5.

a) Questa enunciazione non appare sufficiente, considerato che l'Art. 6 del T.U. D.Lgs 267/2000 elenca le forme della partecipazione popolare” tra i contenuti obbligatori dello Statuto e non solo del regolamento attuativo.

n) Sostituire le parole finali “la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa” con le seguenti che meglio rispettano la volontà popolare espressa nel Referendum del giugno 2011: *“la proprietà e gestione pubblica, partecipativa e senza scopo di lucro del Servizio Idrico Integrato”*

Art. 4- Sussidiarietà

dopo le parole “ area metropolitana” inserire le seguenti: “*nonché forme nuove e strumenti aggiornati di democrazia diretta, ...*”,

Art. 7 Pianificazione strategica

. sostituire la parola “sentita” con le seguenti :

“propone alla Conferenza metropolitana e sulla base del suo parere vincolante, forma e adotta ecc..

Art. 10 Servizio Idrico

E’ sostituito dal seguente:

La Città metropolitana assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:

a) considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica.

Pertanto la Città metropolitana garantisce, nell’ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;

b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;

c) assicurare ai cittadini dei Comuni dell’area metropolitana la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l’uso razionale della risorsa, l’accessibilità per tutti, l’equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce deboli e favorisca il risparmio idrico.

Capo I

Art. 15 Il Sindaco metropolitano

.....

Il punto f) è sostituito dal seguente:

f) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana che sono estratti a sorte da un apposito albo, istituito in analogia con quello delle giurie popolari, i quali assumono l’incarico solo dopo aver giurato di rispettare gli indirizzi che il Consiglio avrà stabilito per la gestione dei singoli enti, aziende, società e organismi comunque denominati, partecipati direttamente dalla Città metropolitana.

Art. 20 Attribuzioni del Consiglio metropolitano

2. Il Consiglio metropolitano ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

.....

n) --- Dopo la parola “indirizzi” aggiungere le seguenti: “ sulle modalità di scelta dei rappresentanti della Città metropolitana, estratti a sorte da un apposito albo, istituito in analogia con quello delle giurie popolari.. sulla loro nomina, ecc

Art. 24 La Conferenza metropolitana

2.bis Sostituire le parole “esprime parere vincolante sul ” con le seguenti:

“propone il Piano Strategico che sarà adottato dal Consiglio Metropolitano”

Enti e società strumentali

Art. 25 Istituzione e partecipazione ad enti o società

1.

dopo le parole “enti strumentali” aggiungere “aziende speciali”

5. (nuovo comma da aggiungere)

La Città metropolitana assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all'organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l'erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

Si ribadisce che l'art. 6 della Legge 267/2000 stabilisce che nello Statuto non vanno solo enunciate ma esplicitate le forme di partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica, la cui attuazione viene poi demandata ad apposito Regolamento

Si propone quindi l'inserimento dei seguenti articoli:

Istanze e petizioni al Sindaco ed al Consiglio Metropolitan

1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco o al Consiglio Metropolitan, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

3. Le petizioni al Consiglio Metropolitan devono essere sottoscritte da almeno cinquecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Metropolitan proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno mille titolari dei diritti di partecipazione, ovvero duemila qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto.

2. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate dal Consiglio metropolitan, sono disciplinate da apposito Regolamento.

3. Qualora il Consiglio metropolitan non ne deliberi l'approvazione, deve darne esauriente motivazione,

4. L'iter delle proposte deve essere concluso entro 6 mesi dalla loro presentazione per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio metropolitan. Qualora l'iter non si concluda nel tempo stabilito, la deliberazione proposta entra automaticamente in vigore.

Referendum abrogativo e propositivo

1. Almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento:

a) referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni di competenza del Sindaco e del Consiglio Metropolitanano,

b) Referendum propositivo per l'adozione di atti politico-amministrativi di recepimento delle proposte di governo della Città Metropolitanana, in particolare in merito alla proprietà e gestione dei servizi pubblici locali.

2. Quorum ed effetti del referendum abrogativo e propositivo

- La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25 per cento degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.

- La disposizione oggetto del referendum propositivo entra in vigore dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25 per cento degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi

Il Consiglio Metropolitanano può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

Successivamente,

Con voti espressi in forma palese, presenti n. 13, votanti n. 13, voti favorevoli n. 13,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

C.C.n. 8 DEL 23.03.2015

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : POGGIO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to : CARPINELLI PIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 234 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/04/2015. come prescritto dall'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cumiana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : **CARPINELLI D.ssa PIA**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO
Cumiana li, IL SEGRETARIO COMUNALE **A T T E S T A**

- che la presente deliberazione diverrà divenuta **ESECUTIVA** il

decorsi DIECI giorni dalla pubblicazione, art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE